

CAMERA DEI DEPUTATI N. 21

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, NOVELLA e FOA

Annunziata il 23 luglio 1953

Efficacia dei contratti collettivi di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce testualmente quella già da noi presentata alla Camera il 3 febbraio 1953 e recante il n. 3176; la quale proposta non ha potuto essere discussa a causa dell'intervenuto scioglimento della stessa Camera e del Senato.

Poiché i motivi che hanno consigliato la stessa proposta non solo sono tuttora validi, ma si sono resi ancor più imperiosi, abbiamo ritenuto indispensabile ripresentarla raccomandandola ai vostri suffragi.

Ripetiamo qui le ragioni già esposte in occasione della prima presentazione della proposta:

« Il problema della limitata efficacia dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle attuali associazioni sindacali è insoluto ormai da otto anni, con danno di numerosi strati di lavoratori.

Lo stesso disegno di legge governativo n. 2380, per la « Disciplina giuridica dei rapporti di lavoro », si rende conto della urgenza di provvedere a questo riguardo: e mentre traccia numerose norme per la formazione dei contratti collettivi validi *erga omnes*, giusta l'articolo 39 della Costituzione, propone — con l'articolo 42 — una norma transitoria, secondo la quale i contratti collettivi di lavoro che sono stati o saranno stipulati dalle attuali associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro possono essere resi obbligatori per tutte le categorie interes-

sate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; e ciò in attesa che possano entrare in funzione gli organi negoziatori previsti dallo stesso disegno di legge.

Questa proposta ha senz'altro dei pregi; però, pensiamo che essa non perverrebbe a raggiungere lo scopo con la necessaria sollecitudine. Infatti, anche se si intendesse stracciare la detta norma dal complesso del disegno di legge e farne oggetto di una legge a sé stante, che potesse essere approvata in questo scorcio di legislatura, la sua applicazione richiederebbe pur sempre una procedura non breve, anche perché essa presuppone l'esame, da parte del Ministro del lavoro, del merito di ogni singolo contratto; il che non sembra inoltre compatibile col principio della libera negoziazione dei contratti collettivi tracciato dall'articolo 39 della Costituzione.

La gravità della situazione attuale, caratterizzata dalla imposizione di sottosalarî ai lavoratori da parte di datori di lavoro i quali disertano le proprie associazioni sindacali, appunto per potersi sottrarre alla osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed al pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali (mettendosi, con ciò, in condizione di esercitare una illecita concorrenza in danno dei datori di lavoro più scrupolosi), esige, invece, un rimedio più pronto: e questo non può consistere che nella attribuzione automa-

tica della efficacia legale *erga omnes* ai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori sorte dopo la liberazione del Paese.

Non intendiamo riferirci ai contratti collettivi che saranno stipulati da ora in avanti, né tanto meno di toccare il principio ed il procedimento stabiliti dall'articolo 39 della Costituzione; la nostra proposta consiste soltanto nell'attribuire forza legale *erga omnes* a quei contratti collettivi che sono stati sino ad oggi stipulati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori, contratti che non sono contestati dai datori di lavoro iscritti alle Associazioni sindacali stipulanti, ed anche da buona parte dei datori di lavoro estranei alle stesse Associazioni, affidando il futuro sia alla libera negoziazione delle parti, sia eventualmente a successivi provvedimenti legislativi.

In questi limiti, pensiamo che la nostra proposta non possa incontrare serie eccezioni, né sotto l'aspetto giuridico-costituzionale, né dal punto di vista economico.

Non sotto il primo aspetto perché un provvedimento di questa natura non contrasta col sistema previsto dall'articolo 39 della Costituzione, ma soltanto mira a sistemare, in via del tutto transitoria (come, del resto, intenderebbe fare il Governo con l'articolo 42 del suo disegno di legge n. 2380 sopra citato) la questione della validità dei contratti collettivi, in attesa della formazione della legge che dovrà svolgere la citata norma costituzionale e della creazione degli organi ivi previsti per la stipulazione dei contratti collettivi.

E neppure può dirsi che il provvedimento urti contro qualche altro principio fondamentale del nostro sistema giuridico perché, anzi, esso costituisce un doveroso — seppure modesto e parziale — avviamento alla attuazione del vitale inderogabile principio proclamato dall'articolo 36 della nostra Costituzione. È noto, infatti, che, precisamente sotto questo profilo costituzionale, autorevoli giuristi e giudici illuminati hanno ritenuto possibile estendere, in taluni casi, le remunerazioni degli attuali contratti collettivi in favore di lavoratori retribuiti al disotto del minimo vitale inderogabile.

Sotto l'aspetto economico, poi, non vi è alcuna preoccupazione che la misura da noi proposta possa essere di peso eccessivo alle aziende, dato che — come si è già detto — la maggior parte di esse applica gli odierni contratti collettivi; può osservarsi, anzi, come sia economicamente anormale, oltreché social-

mente riprovevole, quanto si verifica oggi, e cioè che, nello stesso ramo di attività economica, vi siano datori di lavoro i quali retribuiscano i propri dipendenti in misura inferiore a quella corrisposta da altre aziende dello stesso tipo e che, correlativamente, lavoratori della medesima categoria e qualifica percepiscano retribuzioni diverse solo perché dipendano da un'azienda piuttosto che da un'altra. Ed è non meno riprovevole e dannoso che i medesimi datori di lavoro oltre che pagare retribuzioni insufficienti ai propri dipendenti, depauperino anche gli Istituti previdenziali di quella parte di contributo che corrisponde alla differenza fra il salario dovuto e quello pagato.

D'altra parte, il legislatore ha già superato ogni perplessità a questo riguardo; e basti ricordare l'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento, per cui il collocatore, nel momento in cui soddisfa la richiesta del datore di lavoro di assegnazione della mano d'opera, deve impegnarlo a concedere ai nuovi assunti condizioni conformi alle tariffe ed ai contratti collettivi, norma che è stata interpretata dal Consiglio di Stato ed anche dall'autorità giudiziaria ordinaria nel senso che le tariffe ed i contratti che il datore di lavoro è tenuto a rispettare sono quelli attualmente vigenti, che, per quanto sprovvisti di forza legale verso le intere categorie, rappresentano tuttavia la remunerazione corrente del lavoro.

La attribuzione della validità giuridica *erga omnes* è prevista — secondo la presente proposta — per quei contratti collettivi di lavoro che siano stati stipulati con l'intervento di tutte le associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, interessate nei contratti stessi, esistenti al momento in cui essi vennero stipulati.

Con ciò, non si vuol contraddire al principio della rappresentanza proporzionale fissato dal quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione; ma eliminare ogni possibile obiezione e difficoltà in relazione ad un provvedimento transitorio e di tutta urgenza, come quello che si propone, provvedimento che dovrebbe incontrare — per tal modo — l'adesione ed il consenso non solo delle categorie lavoratrici iscritte a qualsiasi sindacato, ma anche delle categorie padronali organizzate nelle loro associazioni sindacali, dato che la misura legislativa farebbe cessare quella illecita concorrenza che (come abbiamo già accennato) i datori di lavoro meno rispettosi dei diritti dei lavoratori esercitano in danno dei datori di lavoro più scrupolosi.

In quale modo si identificheranno i contratti collettivi di lavoro che formano oggetto delle provvidenze proposte?

Essi si identificheranno *per i loro soggetti*; in particolare, per le parti stipulanti *in rappresentanza dei lavoratori*, che sono, *fino al 26 luglio 1948* (data della prima scissione sindacale) l'unica associazione sindacale a carattere nazionale allora esistente e cioè la Confederazione generale italiana del lavoro, con tutto il complesso delle organizzazioni sindacali — sia « verticali » che « orizzontali » — ad essa aderenti; *dopo il 26 luglio 1948* la stessa C.G.I.L. (e relative organizzazioni aderenti) più le associazioni sindacali a carattere nazionale di lavoratori sorte dalla scissione del 26 luglio e da quelle successive — le quali hanno oggi le denominazioni di « Confederazione italiana sindacati lavoratori » (C.I.S.L.) ed « Unione italiana lavoratori » (U.I.L.) e relative organizzazioni aderenti.

Dal lato dei datori di lavoro non è necessaria alcuna specificazione dato che si tratterà di quella qualsiasi organizzazione sindacale padronale la quale abbia stipulato il contratto, sia pure per atti separati, con le organizzazioni sindacali di lavoratori sopra indicate.

Il suaccennato criterio indica pertanto chiaramente, e senza alcun dubbio od incertezza, quali saranno i contratti collettivi di lavoro che — con la nostra proposta — acquisteranno validità legale per tutte le categorie interessate.

Agli intenti su esposti, semplici e chiari, oltre che limitati (trattandosi di sanzionare ciò che già vige e si applica, sia pure in modo non completo) è ispirata la nostra proposta di legge, di cui è superfluo — dopo quanto detto — illustrare particolareggiatamente gli articoli 1 e 2 i quali traducono i concetti più sopra formulati. Quanto all'articolo 3, esso mira ad evitare l'inconveniente della possibile vacanza del contratto, dopo la sua scadenza, fino alla stipulazione del nuovo contratto che lo sostituisca: trattasi di principio già accolto dalla legislazione e sulla cui opportunità non riteniamo necessario insistere.

La presente proposta si presterà, forse, a qualche perfezionamento formale per il quale contiamo sulla vostra collaborazione: ma confidiamo che vorrete accordare alla urgente necessità che la ispira ed all'insieme del suo testo i vostri unanimi suffragi, acquistando presso le categorie interessate una indubbia benemerita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai contratti collettivi di lavoro, riflettenti una o più categorie, ad ambito sia nazionale che provinciale e locale, i quali risultino sottoscritti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, da tutte le associazioni sindacali dei lavoratori a carattere rappresentativo nazionale cui i contratti stessi si riferiscono, è riconosciuta efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie contemplate dai contratti stessi, nell'ambito della relativa circoscrizione territoriale.

ART. 2.

Per associazioni sindacali dei lavoratori a carattere rappresentativo nazionale, ai sensi ed agli effetti dell'articolo precedente, si intendono, fino alla data del 26 luglio 1948, la Confederazione generale italiana del lavoro e le associazioni sindacali, sia nazionali che provinciali e locali ad essa aderenti e, dopo il 26 luglio 1948, la Confederazione generale italiana del lavoro e le associazioni ad essa aderenti, nonché la Confederazione italiana sindacati lavoratori, la Unione italiana lavoratori e le associazioni sindacali, sia nazionali che provinciali e locali, a queste ultime aderenti.

ART. 3.

Ciascuno dei contratti collettivi di lavoro indicati nell'articolo 1 rimarrà in vigore anche oltre la sua scadenza, sino a quando non sia sostituito da un nuovo contratto collettivo di lavoro.